

TI_GERICHTE 36.2011.80 vom 7. Juli 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2011.80_d20110707

FR: TI_GERICHTE 36.2011.80 du 7 juillet 2011

IT: TI_GERICHTE 36.2011.80 del 7 luglio 2011

Regeste

Calcolo del sovraindennizzo tra le indennità giornaliere in caso di malattia e la rendita AI.
Preso in considerazione delle rendite complete per figli

Erwägungen

E. 22

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L'art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. L'art. 85bis cpv. 1 OAI prescrive che " i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI ". Secondo l'art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni "liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)". Il cpv. 3 dell'art. 85bis OAI dispone che " gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti. " La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008. Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti). Va ancora rammentato che per l'art. 66 LPGA: " 1 Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. 2 Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine: a. dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità; b. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni; c. dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

3 Gli assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine: a. dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall'assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti." A norma dell'art. 68 LPGGA, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali. L'art. 69 LPGGA prevede che: " 1 Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all'avente diritto in base all'evento dannoso. 2 Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti. 3 Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell'importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita." In concreto, l'art. 24.1 delle condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera _____ secondo la LAMal (sovraindennizzo), prevede che il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato. Le prestazioni d'indennità giornaliera vengono accordate a complemento di prestazioni di altre assicurazioni sociali e vengono ridotte dell'importo del sovraindennizzo. 5. A proposito della rendita completiva per figli nell'ambito dell'AI, va evidenziato che per l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Il capoverso 4 dell'art. 35 LAI recita: " La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate." Il Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie separate o divorziate, introducendo l'art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua volta, rinvia all'art. 71 ter OAVS. Giusta l'art. 71 ter OAVS, riguardante il versamento delle rendite per i figli se i genitori vivono separati: " 1 Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria. 2 Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti." Dal 1° gennaio 2011 è in vigore il cpv. 3 del disposto che prevede: " 3 Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria." Prima dell'entrata in vigore dell'art. 35 cpv. 4 LAI,

secondo la giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nel caso di genitori non sposati, separati o divorziati, le rendite per figli erano versate al genitore non beneficiario a condizione che egli possedeva l'autorità parentale, i figli non vivevano con il genitore beneficiario della rendita e l'obbligo di mantenimento del titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese (DTF 103 V 134 consid. 3; cfr. marg. 1270 delle Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996). L'obbligo di mantenimento del genitore titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese se le prestazioni a suo carico non raggiungevano il contributo calcolato secondo la cosiddetta tabella Winzel, utilizzata dall'Ufficio dei giovani del Cantone Zurigo (DTF 129 V 362 consid. 3.2; cfr. marg. 1271 delle Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996). 6. In concreto l'insorgente, giustamente, non contesta la facoltà dell'assicuratore malattie di effettuare il calcolo del sovraindennizzo (cfr. doc. I: "In buona sostanza, ciò che si contesta non è il principio del sovraindennizzo ma il calcolo effettuato dalla CO 1 che, ad avviso dello scrivente, è pacifico che sia assolutamente errato"), ma unicamente il risultato del calcolo stesso, di fr. 32'753.95, cui è giunta CO 1, per il periodo dal 1° (recte 2, cfr. consid. 6.3) giugno 2010 al 31 marzo 2011. Nella fattispecie l'assicuratore, dal salario determinante, fissato in fr. 53'219.95, ha dedotto le indennità giornaliere versate all'insorgente (fr. 42'575.90), nonché le rendite AI cui il ricorrente ha diritto (fr. 43'398) secondo quanto comunicatogli dalla Cassa di compensazione (doc. 4). L'assicurato contesta sia l'ammontare del salario percepito, ritenuto troppo esiguo, sia l'ammontare delle rendite AI, poiché comprensive delle rendite per i figli sulle quali l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero non avrebbe ancora statuito. Pacifico è invece l'ammontare dell'importo di fr. 42'575.95 versato nel periodo litigioso a titolo di indennità giornaliere in caso di malattia. 6.1. Circa l'ammontare del salario percepito in quel periodo, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio il reddito di fr. 53'219.95 preso in considerazione dall'assicuratore. Come emerge dal doc. 5 (cfr. anche l'allegato al doc. H), si tratta dell'importo utilizzato dalla convenuta per il calcolo delle indennità giornaliere versate dal 2 giugno 2010 al 31 marzo 2011, il cui ammontare non è contestato dal ricorrente e trova conferma nella circostanza che il reddito annuo da valido, ossia il salario che l'interessato avrebbe potuto guadagnare nel 2009 senza il danno alla salute, di fr. 63'492, preso in considerazione per il calcolo del grado d'invalidità in ambito AI (cfr. doc. AI 18-29, inc. 36.2011.53-54; cfr. anche doc. I: "Ciò si può agevolmente desumere nel progetto di assegnazione di rendita stilato dalla AI in data 29.03.2011 dove si legge che "[...] senza il danno alla salute il Sig. RI 1 avrebbe continuato a svolgere la propria attività presso la " _____" di _____, potendo guadagnare ancora Fr. 63.492 [...]"), non è molto dissimile. Infatti, l'importo di fr. 63'492 adeguato al 2010, ammonta a fr. 64'000 (+ 0,8%) e al 2011, a fr. 64'832 (+ 1,3%). Ora, calcolando il salario su 10 mesi (da giugno 2010 a marzo 2011), si ottiene una somma di fr. 53'541 ($[64'000 : 12 \times 7] + [64'832 : 12 \times 3]$), non molto diversa da quella di fr. 53'219.95 presa in considerazione dall'assicuratore. Il calcolo prodotto dall'insorgente ed effettuato dal suo datore di lavoro in data 11 ottobre 2010 (doc. I: fr. 73'383.45) non è d'aiuto al ricorrente, poiché concerne un lasso di tempo di tredici mesi (e tre giorni) relativi ad un altro periodo (dal 28 aprile 2009 al 31 maggio 2010) ed è stato allestito su un'altra base (quella delle ore perse a causa dell'infortunio e "compresi tutti i supplementi"). Del resto, va comunque abbondanzialmente evidenziato che partendo dall'importo di fr. 73'383.45 indicato nel citato documento è calcolandolo su un periodo di 10 mesi si otterrebbe un ammontare di fr. 55'731 ($[73'383.45 [-$

E. 27

ore x fr. 34.57 all'ora corrispondente ai 3 giorni di aprile}} : 13 x 10), anch'esso non troppo distante da quello utilizzato dall'assicuratore. La differenza è spiegabile con la circostanza che l'insorgente lavora nell'edilizia e le ore perse possono variare di anno in anno. Ne segue che a ragione l'assicuratore è partito da un salario di base, per il periodo litigioso, di fr. 53'219.95. 6.2. Va ora esaminato se l'assicuratore, nel calcolo del sovraindennizzo, deve prendere in considerazione anche la rendita complessiva per i figli. Dagli atti emerge che l'insorgente è separato dalla moglie ed ha tre figli (cfr. richiesta delle prestazioni AI). Con la decisione del 7 luglio 2011 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha fissato l'ammontare della rendita ordinaria d'invalidità intera mensile del ricorrente in fr. 1'970 nel 2010 e fr. 2'004 nel 2011 (doc. 2), ciò che corrisponde, nel periodo litigioso, a fr. 19'802 ($[1'970 \times 7] + [2'004 \times 3]$). L'amministrazione ha evidenziato che la somma (complessiva) degli arretrati è stata depositata " su un conto di attesa " in previsione del conteggio definitivo della _____ e dell'CO 1 e che " una decisione per le rendite complementari per figli sarà emessa ulteriormente " (doc. F). Contestualmente la Cassa svizzera di compensazione ha trasmesso all'assicuratore il formulario per la compensazione dei pagamenti retroattivi, indicando in fr. 56'090.30 il totale della somma spettante al ricorrente dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011 (doc. 4). Questo importo è comprensivo sia della rendita intera in favore del ricorrente che delle rendite complete per i tre figli di fr. 23'640 ($788 \times 10 \times 3$) nel 2010 e fr. 7'218 ($802 \times 3 \times 3$) nel 2011. L'insorgente afferma che è " destituito di qualsiasi fondamento dunque far valere una pretesa di sovraindennizzo riguardante i figli a fronte di una decisione per la quale la stessa AI, si ribadisce, è in fase di accertamento ovvero non è ancora giunta ad alcuna determinazione " (doc. I). La tesi del ricorrente non può trovare accoglimento. Con sentenza I 840/04 del 28 dicembre 2005, applicando il diritto previgente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, dell'art. 71ter OAVS, in un caso in cui la madre e le figlie contestavano la compensazione delle indennità giornaliere di malattie versate al padre con le rendite per le figlie, il TF ha rammentato che il marito è titolare sia della rendita d'invalidità che delle rendite complete. Né la moglie, né le figlie dispongono invece di un diritto proprio alle rendite. Poiché le rendite non erano ancora state versate alla moglie, l'UAI poteva, come ha fatto, compensarle con le somme versate in troppo al marito. Il TF ha infatti affermato: " Se référant à l'ATF 107 V 72, les premiers juges ont admis le principe de la compensation en retenant que les art. 34 et 35 LAI relatifs aux rentes complémentaires pour le conjoint (art. 34 LAI) et pour enfant ne créent pas un droit propre aux époux et enfants à l'octroi d'une rente complémentaire. Dès lors, le montant de la compensation devait être calculé et réparti en fonction de la rente principale et des rentes complémentaires dont M. _____ est le seul et unique titulaire. 5.2 Invoquant l'art. 71ter RAVS, entré en vigueur au 1er janvier 2002, les recourantes soutiennent que les rentes pour enfant auraient dû être versées directement à l'épouse séparée afin de pallier l'absence d'entretien de la part du bénéficiaire de la rente de l'assurance-invalidité qui ne pouvait plus assumer ce soutien. Par ailleurs, les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 93 LP) dans la mesure où ils n'ont pas tenu compte du minimum vital des recourantes en admettant la compensation: M. _____ n'ayant pas versé la totalité des pensions d'entretien à son épouse et ses filles, P. _____ aurait vécu «au-dessous du minimum vital». 6. 6.1 Il est constant que la compensation en cause remplit la condition de la réciprocité de la personne du créancier et du débiteur, puisque M. _____ est à la fois titulaire de la rente d'invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant ayant fait l'objet d'une réduction, et débiteur des prestations versées

en trop par la caisse-maladie. On ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale de «violer le fondement et le principe des rentes complémentaires et des rentes pour enfant», puisque ni le conjoint, ni les enfants ne disposent d'un droit propre à de telles rentes. A cet égard, la référence que font les recourantes à l'art. 71ter RAVS - qui règle le versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés - ne leur est d'aucun secours, dès lors que cette disposition n'est pas applicable au présent litige (voir ci-avant consid. 1). Au demeurant, la loi, respectivement la jurisprudence, reconnaissent le droit de l'épouse séparée de son mari au versement de la rente complémentaire à certaines conditions (art. 34 al. 4 LAI), ainsi que des rentes pour enfants lorsque l'épouse détient l'autorité parentale, que l'enfant n'habite pas avec le père invalide et que l'obligation de celui-ci envers celui-là se limite au versement d'une contribution aux frais d'entretien (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 210 consid. 2; SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 4c/aa, 2000 IV n° 22 p. 65 consid. 1a et les références). Toutefois, tant l'art. 34 al. 4 LAI que les principes jurisprudentiels relatifs à la rente pour enfant concernent le paiement des rentes complémentaires pour le futur et ne s'opposent pas à la compensation d'une créance avec des rentes qui doivent être versées rétroactivement et sur lesquelles la caisse de compensation opère des retenues. Dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en mains de P. _____, l'office intimé était en droit de les compenser avec les sommes versées en trop à l'époux de celle-ci." Questo principio non è di per sé stato messo in dubbio neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 73ter OAVS. In una sentenza U 53/07 del 18 marzo 2008, il TF, in un caso di un assicurato che viveva separato dalla moglie alla quale non versava alcun contributo alimentare e che affermava di non trarre alcun vantaggio dalla rendita completa del coniuge versata direttamente alla sposa (cfr. consid. 5.2.1: " Le recourant soutient que les premiers juges auraient dû prendre en considération sa situation familiale : il vit séparé de son épouse, à laquelle il ne verse pas de contribution d'entretien; il ne tire donc aucun avantage de la rente complémentaire pour l'épouse, payée directement en mains de cette dernière "), ha rammentato che la rendita d'invalidità riveste un carattere "indennitario" perché ha lo scopo di compensare le conseguenze finanziarie dell'invalidità sulla capacità di guadagno dell'assicurato (consider. 5.2.2.1: " De par sa nature, la rente d'invalidité revêt un caractère indemnitaire et tend à compenser les conséquences financières de l'invalidité sur la capacité de gain de l'assuré "). Per rimediare alle conseguenze dell'invalidità è stato previsto di completare la rendita principale con delle rendite complete per i parenti più prossimi (" Afin de remédier «aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants», il a prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents "). Queste rendite dipendono dall'esistenza del diritto alla rendita principale e appartengono al medesimo avente diritto; i parenti più prossimi non hanno un diritto proprio alle rendite complete, che si aggiungono alla rendita principale, e costituiscono il reddito di sostituzione per l'assicurato invalido per permettergli di provvedere al mantenimento della famiglia (" Ces rentes dépendent de l'existence d'un droit à une rente principale et reviennent au même ayant droit; les proches parents n'ont pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité juridique du cas de rente est maintenue (Message LAI, FF 1958 II p. 1225 sv.). Les rentes complémentaires s'ajoutent ainsi à la rente principale et constituent un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille "). Il TF rammenta che con l'ottava revisione dell'AVS è stato introdotto un diritto proprio e incondizionato per la sposa al pagamento di metà della rendita per coppie, ma che è stato mantenuto il carattere accessorio della rendita completa in favore del

coniuge, pur permettendo, in determinati casi, il pagamento diretto alla sposa. Il versamento alla sposa costituiva una modalità di pagamento della prestazione ma non modificava né il carattere "indennitario" né il suo titolare (consid. 5.2.2: " Lors de la 8e révision de l'AVS (loi fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle, du 30 juin 1972; RO 1972 p. 2537), le législateur a introduit dans la LAVS et la LAI un droit propre et inconditionnel de l'épouse au paiement de la moitié de la rente pour couple (art. 22 al. 2 aLAVS et art. 33 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2540, 2550). En revanche, il a expressément maintenu le caractère accessoire de la rente complémentaire pour l'épouse, tout en permettant à cette dernière d'en obtenir le paiement en ses mains lorsque son époux ne subvenait pas à son entretien, ou en cas de séparation ou de divorce (art. 34 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2550). Le versement en mains de l'épouse constituait une modalité de paiement de la prestation, mais ne modifiait ni son caractère indemnitaire, ni son titulaire (Message concernant la huitième révision de l'assurance vieillesse et survivants, du 11 octobre 1971; FF 1971 II p. 1128 sv. : «[...] le système en vigueur jusqu'ici ne doit pas être modifié, attendu que le droit à cette prestation, en raison tant de son genre que de sa destination, ne peut être dévolu qu'au mari»). L'Alta Corte ricorda inoltre che con la decima revisione dell'AVS il legislatore ha confermato il principio secondo cui la rendita serve per compensare la perdita del guadagno subito dall'assicurato divenuto invalido (consid. 5.2.2.3: " Cela étant, le principe d'après lequel cette rente était allouée pour compenser la perte de gain subie par l'assuré devenu invalide a été maintenu (...) "). Il TF evidenzia che il legislatore ha progressivamente modificato le modalità di pagamento della rendita completa per il coniuge, in favore di quest'ultimo. Tuttavia ha espressamente voluto mantenere il genere e lo scopo della prestazione così come il principio secondo il quale l'avente diritto alla rendita principale è pure il titolare della rendita accessoria. La rendita principale come la rendita completa per il coniuge (e per i figli) costituiscono una forma di reddito di sostituzione per l'assicurato invalido, che ne è l'avente diritto (consid. 5.2.3: " Il ressort de ce qui précède que le législateur a progressivement aménagé les modalités de paiement de la rente complémentaire pour conjoint, en faveur de ce dernier. En revanche, il a expressément voulu maintenir le genre et la destination de cette prestation, ainsi que le principe d'après lequel l'ayant droit à la rente principale est également le titulaire de la rente accessoire. La rente principale comme la rente complémentaire pour conjoint constituent une forme de revenu de substitution pour l'assuré invalide, qui en est l'ayant droit "). Queste rendite concordano materialmente e personalmente con le indennità giornaliere versate dall'assicuratore infortuni a causa del medesimo evento assicurato. In questo contesto la questione di sapere se la rendita completa per il coniuge è versata direttamente all'assicurato o piuttosto al coniuge e se è computata o meno sull'obbligo di mantenimento del diritto civile non è determinante (" Aussi concordent-elle l'une comme l'autre, matériellement et personnellement, avec les indemnités journalières versées par l'assurance-accidents en raison d'un même événement assuré. Dans ce contexte, le point de savoir si la rente complémentaire pour conjoint est versée directement à l'assuré ou plutôt en mains de son conjoint, et si elle est imputée ou non sur une obligation d'entretien fondée sur le droit civil, ne revêt pas un caractère déterminant "). Nel caso che il TF era chiamato a giudicare, l'Alta Corte ha evidenziato che l'assicuratore ha incluso a giusto titolo la rendita complementare del coniuge nel calcolo del sovraindennizzo (" En l'espèce, l'intimée a donc inclus à juste titre la rente complémentaire pour conjoint dans le calcul de surindemnisation (...) "). Con riferimento alla sentenza I 305/03 del 15 febbraio 2005 sopra citata, il TF ha inoltre evidenziato che era stata ammessa

la compensazione di una rendita completa per coniuge e per i figli in arretrato con una rendita in restituzione di prestazioni dell'assicurazione malattie (indennità giornaliera LAMal) poiché le prestazioni non erano ancora state versate. L'Alta Corte ha evidenziato che questa giurisprudenza non concerne tuttavia la questione del credito in restituzione d'indennità giornaliera ridotte a causa della sovraindennizzo. Nel caso I 305/03 né l'esistenza, né l'ammontare del credito erano stati contestati, ma si trattava di stabilire se il credito di restituzione delle indennità giornaliera di un assicuratore malattie o infortuni poteva essere compensato con rendite in arretrato dell'AI, malgrado il diritto del coniuge dell'assicurato invalido di domandare il pagamento delle prestazioni direttamente a lui. Nel caso U 53/07 questa domanda non si poneva poiché l'AI aveva computato interamente il credito dell'assicurazione infortuni sulle rendite in arretrato di cui il ricorrente pretendeva il pagamento nelle sue mani e ha versato alla sposa la totalità delle prestazioni in arretrato corrispondenti alla rendita completa (cons. 6.1: " Le recourant se réfère à un arrêt I 305/03 du 15 février 2005, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui : Ire et IIème Cours de droit social du Tribunal fédéral) avait admis la compensation d'un arriéré de rente complémentaire pour conjoint et de rentes pour enfants avec une créance en restitution de prestations de l'assurance-maladie (indemnités journalières selon la LAMal), «dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en mains de [l'épouse]». Le recourant en conclut que le cas devrait être tranché différemment si, comme en l'espèce, la rente complémentaire a déjà été versée en mains du conjoint séparé " e consid. 6.2 " La jurisprudence à laquelle se réfère le recourant ne concerne pas la question de la créance en restitution d'indemnités journalières réduites par suite de surindemnisation. Dans la cause ayant donné lieu à cette jurisprudence, ni l'existence, ni le montant d'une telle créance n'étaient contestés (cf. consid. 2.1 de l'arrêt cité). Il s'agissait plutôt de déterminer si la créance en restitution d'indemnités journalières d'un assureur-maladie ou accidents social peut être compensée avec un arriéré de rente complémentaire de l'assurance-invalidité, malgré le droit du conjoint de l'assuré invalide d'en demander le paiement directement en ses mains. En l'espèce, cette question ne se pose pas. En effet, l'assurance-invalidité a entièrement imputé la créance de l'assurance-accidents sur les rentes arriérées dont le recourant prétendait le paiement en ses mains, et a versé à V._____ la totalité des prestations arriérées correspondant à la rente complémentaire pour conjoint. Autrement dit, il n'y a eu aucune compensation avec la rente complémentaire pour l'épouse, de sorte que sur ce point, les griefs soulevés par le recourant sont sans fondement "). Va infine rilevato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della quinta revisione dell'AI, sono state soppresse le rendite complete in corso per i coniugi, mentre sono state confermate quelle per i figli. La soppressione è stata in sostanza motivata con il miglioramento della previdenza professionale, e meglio l'estensione del secondo pilastro, e la possibilità, in caso di bisogno (difficoltà finanziarie), di far capo alle prestazioni complementari (cfr. FF 2005 3989, pag. 4072-4073). Non è invece modificato il principio secondo cui le rendite servono per compensare la perdita del guadagno subito dall'assicurato divenuto invalido. In concreto l'assicuratore ha compilato il formulario della Cassa svizzera di compensazione relativo alla domanda di compensazione il 28 luglio 2011 al fine di bloccare il pagamento delle prestazioni AI al ricorrente (doc. 4: " rispedire la richiesta di compensazione al più tardi entro il 07.08.2011. Se la risposta non perviene entro questo termine, la cassa di compensazione può procedere al pagamento con effetto liberatorio"). Ne segue, alla luce della sopra citata giurisprudenza, che a giusta ragione l'assicuratore malattie, nel calcolo del sovraindennizzo, ha preso in considerazione anche le rendite complete per i tre figli. 6.3.

Infine, va evidenziato che dal calcolo della sovrassicurazione per la compensazione con la cassa di compensazione allegato anche allo scritto del 14 luglio 2011 (doc. G), emerge che l'assicuratore ha calcolato il sovraindennizzo partendo dalle prestazioni versate dal 2 (e non dal 1°) giugno 2011 (cfr. anche doc. 5). Dal salario di fr. 53'219.95 conseguito in quel periodo l'assicuratore ha giustamente dedotto le indennità giornaliere versate, di fr. 42'575.90, e le rendite AI, che la Cassa ha calcolato in fr. 43'398 poiché, come risulta sempre dal doc. 5 (cfr. anche doc. G), è stato preso in considerazione l'ammontare delle prestazioni su base giornaliera e non su base mensile, favorendo in questo caso, leggermente, l'insorgente. Infatti, così facendo la Cassa è giunta ad un sovraindennizzo di fr. 32'753.95, in luogo di fr. 32'831.95 cui sarebbe giunta se avesse preso in considerazione l'ammontare mensile (e non giornaliero) delle rendite AI, ritenuto che per il mese di giugno 2010 occorre forzatamente utilizzare un importo giornaliero perché il calcolo inizia con il 2 del mese: $(53'219.95 - 42'575.90 - 43'476, \text{ ossia } \{43'568 - [1'970 + 788 \text{ (rendite mensili di giugno)} - \{1'970 + 788\} : 30 \times$

E. 29

(rendita del 1° giugno)]]; l'importo di fr. 43'568 corrispondendo alle rendite complessivamente riconosciute dal 1° giugno 2010 al 31 marzo 2011: $([1'970 \times 7] + [2'004 \times 3] + [788 \times 7 \times 3] + [802 \times 3 \times 3])$. Alla luce di quanto sopra la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.